

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere il ricorso per la dichiarazione di nullità parziale della registrazione del marchio dell'Unione europea n. 5 399 787 per tutti i beni e i servizi contestati;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 16 febbraio 2018 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)**

(Causa T-97/18)

(2018/C 134/47)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* DeepMind Technologies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert e G. Lodge, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «STREAMS» — Domanda di registrazione n. 15 166 176

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27/11/2017 nel procedimento R 35/2017-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata poiché viola l'articolo 7 RMUE, in subordine;
- annullare la decisione impugnata per il medesimo motivo;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7 del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)**

(Causa T-98/18)

(2018/C 134/48)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MULTIFIT — Domanda di registrazione n. 15 996 291

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 novembre 2017 nel procedimento R 846/2017-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Stamatopoulos/ENISA**

**(Causa T-99/18)**

(2018/C 134/49)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Grigorios Stamatopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

*Convenuta:* Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del gruppo per le risorse umane dell'ENISA del 25 luglio 2017, con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente per il posto di responsabile dell'unità finanze e appalti dell'ENISA in seguito all'avviso di posto vacante «ENISA-TA16-AD-2017-03», di modo che l'agenzia riesamini tale candidatura in modo equo e trasparente;
- condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno morale da esso subito a causa dell'illegittimità che inficia l'atto impugnato con una somma di almeno EUR 5 000; e
- condannare la convenuta a sopportare oltre alle proprie spese anche quelle del ricorrente per il presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che l'atto impugnato violi l'obbligo di motivazione della convenuta, essendo tale atto privo di una motivazione sufficiente a respingere la sua candidatura. Mentre l'ENISA ha fornito al ricorrente il suo punteggio per ciascun criterio di selezione nonché il suo punteggio complessivo, la valutazione di tutti i candidati era di natura comparativa e, quindi, i punti attribuiti a ciascun candidato erano il risultato di tale analisi comparativa. Il ricorrente sostiene pertanto che, in considerazione del fatto che l'ENISA ha omesso di comunicargli una motivazione specifica per il punteggio attribuitogli per ogni criterio, ivi inclusi i vantaggi comparativi dei candidati ammessi alle fasi successive dei colloqui e dei test, essa ha omesso di fornirgli una motivazione sufficiente per consentirgli di valutare la fondatezza dell'atto per lui lesivo e l'opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, in un secondo momento, per consentire a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell'atto.